

COMUNICAZIONE AI FORNITORI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N.2 “FINANZE E CONTABILITA”

INFORMA

A partire dal 1 GENNAIO 2015, è entrato in vigore lo "split payment" o "scissione dei pagamenti", introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).

Il comma su citato ha introdotto l'articolo 17-ter al DPR 633/72, “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”, il quale prevede:

1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. (Comma abrogato dall' [art. 1, comma 1, lett. c\), D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 giugno 2017, n. 96](#)).

Le regole ed i meccanismi di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti sono indicati nel Decreto del MEF del 23 gennaio 2015.

Il Decreto chiarisce che in base al meccanismo dello split payment le Pubbliche amministrazioni, anche se non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'iva, sono tenute a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Il decreto precisa tra l'altro che la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate **a partire dal primo gennaio 2015** per le quali l'esigibilità dell'imposta sia successiva a tale data.

La Relazione allegata al Decreto, specifica che in merito all'esigibilità dell'imposta, si prevede altresì che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l'imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell'amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.

Per quanto riguarda gli obblighi nascenti in capo ai soggetti passivi fornitori, l'articolo 2 del decreto stabilisce che i medesimi devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del d.P.R. n. 633/1972 apponendo l'annotazione **"scissione dei pagamenti"** sulla medesima.

In adempimento del nuovo disposto legislativo, L'ufficio Ragioneria di questo Ente provvederà al pagamento degli acquisti di beni e servizi secondo le modalità tecniche previste dalla normativa, trattenendo l'importo dell'iva esposta in fattura ai fini del versamento della medesima all'Erario.

Il 10 febbraio l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 1/E del 09/02/2015 con i primi chiarimenti per l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.